

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE BINA'HADIQA A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS CORSO VITTORIO
EMANUELE 97

Numero REA: SS - 203372

Codice fiscale: 02772500902

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep. 205 Racc. 185

**STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
COMPOSTA DA ALMENO TRE SOCI**

Art.1 (Costituzione)

E' costituita la Società Cooperativa disciplinata dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina delle cooperative e non derogate dal presente statuto, sotto la denominazione

"COOPERATIVA SOCIALE BINA'HADIQA A R.L."

Art.2 (Sede)

La sede della società è fissata nel Comune di Sassari.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art.3 (Durata)

La società ha durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Art.4 (Oggetto e atti dell'attività)

- La Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità e senza finalità lucrative, ma svolgendo la propria attività anche con terzi, si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, nonché di realizzare nuove occasioni di lavoro per i soci, attraverso l'esercizio di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi degli **art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91**.

- In particolare, la Cooperativa ha per oggetto la realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini, la loro messa in opera, taglio erba, pulizia fogliame, le coltivazioni ortofrutticole, florovivaistiche e la loro commercializzazione; l'assunzione, nei limiti di legge, di appalti per la costruzione di opere, la gestione di servizi e la fornitura di beni per conto anche di Pubbliche Amministrazioni; lavori e servizi di opere edili in genere, tra cui la ristrutturazione, la costruzione in muratura, in cemento armato, opere stradali, fluviali, fognature, impianti di irrigazione, opere inerenti a scavi movimento terra, la manutenzione di edifici civili, industriali, completi di impianti e di opere connesse e accessori, il restauro di fabbricati artistici.

- La Società, nel rispetto della legislazione vigente, in via non prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto, e quindi in via meramente occasionale, potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare in genere, che fosse ritenuta necessaria o utile al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni non di collocamento in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e la prestazione di garanzie, reali o personali, non a favore del pubblico.

- Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

- La società in ogni caso provvederà al miglioramento economico morale dei soci, nonché ad ogni forma di assistenza e previdenza, applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità; sarà compito di amministratori e sindaci, se nominati, documentare la condizione di mutualità prevalente a norma di legge.

Art.5 (Soci)

I soci potranno essere esclusivamente persone fisiche se in numero non inferiore a tre e non superiore a otto, ovvero anche persone giuridiche qualora il numero dei soci sia superiore a otto.

Dovrà esservi corrispondenza tra qualifica personale o professionale del socio ed attività esercitata dalla cooperativa secondo i criteri che saranno stabiliti in apposito regolamento interno redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Giuseppe

Sandro Fazio

Daniela Paoletti

Possono far parte della cooperativa soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri che saranno stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Art.6 (Domanda di ammissione)

Chi intenda diventare socio deve presentare all'organo di amministrazione apposita istanza specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita domicilio, cittadinanza e qualifica personale o professionale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di legge.

Sull'accoglimento della domanda decide l'ufficio medesimo con provvedimento motivato in caso di diniego.

Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta, consistente in una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Art.7 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società tenuto conto dell'art.2532 c.c.

Art.8 (Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolga attività concorrente con quella della società;
- c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

Nel caso indicato alla lettera c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, opportunamente motivato, e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Art.9 (Morte del socio)

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e sempreché vi acconsentano.

Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione la quota sarà liquidata agli eredi.

Art.10 (Liquidazione della quota)

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trovi applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie.



La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In ogni caso i soci che cessino di far parte della società rispondono nei confronti di questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Art.11 (Patrimonio)

Il patrimonio della società e' costituito:

- a) dal capitale sociale, che e' variabile;
- b) dal fondo di riserva legale alla quale dovrà essere destinata almeno il 30% degli utili netti, e il cui accantonamento andrà eseguito in relazione a ciascun bilancio annuale, qualunque sia l'ammontare già raggiunto dalla riserva;
- c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate dai soci come sopraprezzo;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Art.12 (Versamenti)

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate, e precisamente:

- a) almeno 3/10 (tre decimi) all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo di amministrazione.

Art.13 (Cessione quote)

Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo di amministrazione.

Art.14 (Esercizi)

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre immediatamente successivo alla data di costituzione se non stabilito diversamente nell'atto costitutivo.

Art. 15 (Utili e ristorni)

Gli utili netti di esercizio previa la deduzione da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono attribuiti nella misura del 30% al fondo di riserva e il residuo al fondo di cui alla lettera e) dell'art. 11.

Ai sensi dell'art. 2514 c.c. ai fini della sussistenza dei requisiti di mutualità prevalente e delle agevolazioni fiscali tutte si precisa che :

- a) è fatto divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che in sede di liquidazione;
- d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici con criteri che rispettino tali proporzioni e secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento interno di cui all'art.5 del presente statuto.

Art.16 (Assemblea)

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo, ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art.17 (Convocazione)

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da depositarsi presso la sede della società e da comunicarsi con lettera raccomandata o consegnata a mano, oppure tramite convocazione effettuata con mezzi telematici che diano prova dell'avvenuta ricezione al domicilio di ciascun socio, il tutto nel termine di almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina e la revoca degli Amministratori, la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- 3) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei sindaci;
- 4) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le delibere sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto della società;
- b) le delibere sulla nomina sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;

Art.18 (Quorum)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sulla fusione della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art.19 (Voto)

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Art.20 (Presidenza)

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione ovvero dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.

Art.21 (Amministrazione)

Gli amministratori devono essere in maggioranza soci cooperatori o mandatari di soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea e dura in carica tre esercizi. Gli amministratori sono sempre rieleggibili nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione opererà secondo le regole dell'amministrazione congiuntiva ed i principi della collegialità e sarà regolato, per quanto non previsto nel presente statuto, dalle norme in tema di società per azioni.

Art.22 (Poteri)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Sarà compito specifico dell'organo amministrativo stabilire chi tra i soci deve prestare la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali, chi dovrà assumere la funzione di socio lavoratore nonché gli eventuali compensi e/o retribuzioni.

Esso può deliberare, inoltre, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e specificamente indicati in atto o nel presente statuto. Può, inoltre, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

L'organo amministrativo può nominare il direttore generale, comitati tecnici e consulenti, anche fra estranei, stabilendone le mansioni ed i compensi.

Art.23 (Organo di controllo)

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei soli casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 ed in tal caso si applicano le disposizioni relative in tema di società per azioni.

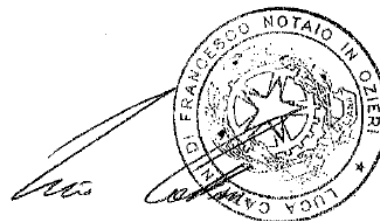
Art.24 (Scioglimento)

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate all'art. 2545 duodecies del codice civile, nel qual caso dovranno trovare applicazione le norme di legge.

Art.25 (Rinvio)

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le inderogabili disposizioni di legge in tema di società cooperative e, in secondo luogo, quelle delle società a responsabilità limitata. Nel caso in cui il numero dei soci sia superiore a venti ovvero l'attivo dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro la cooperativa dovrà adottare la disciplina sulla società per azioni, in quanto compatibile.

Giuseppe Basso
Sandrine Favre
Daniela Pansa



7 di 7